

TRACCIA ESERCITAZIONE DEL GIORNO 03.10.13

Il sig. Tizio veniva assunto nel villaggio Turistico "*Come si sta bene*" di una famosa isola caraibica.

Durante lo svolgimento dell'attività programmata nel villaggio, il sig. Tizio svolgeva a beneficio degli ospiti una dimostrazione di scherma con un'istruttrice di questa disciplina sportiva, anch'essa operante nel villaggio vacanze.

Per tale dimostrazione l'istruttrice utilizzava un fioretto "regolamentare", in metallo, mentre il sig. Tizio utilizzava una maschera di plastica, di regola utilizzata negli incontri dei principianti.

Purtroppo, nel corso della dimostrazione, una stoccata dell'istruttrice colpiva la maschera di plastica del sig. Tizio provocandogli gravi lesioni al viso.

Il sig. Tizio si rivolgeva quindi al proprio legale di fiducia per ottenere il risarcimento del danno subito.

Assunte le vesti del legale di Tizio il candidato rediga l'atto ritenuto opportuno per la soddisfazione del proprio cliente.

In realtà, ciò che rende fragile la pretesa risarcitoria disattesa dai Giudici napoletani è piuttosto la difficoltà di dimostrare che i danni sofferti siano stati l'effetto del mancato tempestivo intervento medico anziché il risultato dello scontro di gioco. Ed è indiscutibile che gravi sull'attore la prova del nesso di causalità tra la dedotta negligenza, imprudenza, imprudenza del convenuto e il pregiudizio sofferto (18).

GIUSEPPE DE MARZO

(18) Si vedano le considerazioni di Trib. Milano, 3 aprile 1989, cit.

TRIBUNALE DI ROMA, sentenza 9 marzo 1996 - Giud. TURCHETTI - Casillo e altri (avv. Casillo) c. Valtur s.p.a. (avv. Stella Richter, Di Tomassi).

Responsabilità civile — Padroni e committenti — Inserimento temporaneo nell'organizzazione — Fattispecie (c.c., art. 2049).

L'imprenditore è responsabile, anche se solidalmente con l'autore dell'illecito, non solo in caso di lavoro dipendente, ma in tutte le ipotesi di atto illecito compiuto da persona inserita, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'organizzazione e che abbia agito su richiesta, per conto o sotto la vigilanza dell'imprenditore stesso (nella specie, nel corso di un'esibizione di scherma, rientrando nel programma delle attività offerte dal villaggio turistico, l'istruttrice aveva ferito gravemente l'animatore del villaggio) (1).

(1) In senso strettamente conforme, indipendentemente dall'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, Cass. 24 maggio 1988, n. 3616, in *Foro it.*, voce *Responsabilità civile*, n. 113 (nel caso di specie si trattava di attività imprenditoriale di gestione di un maneggio). V., altresì, Cass. 24 giugno 1992, n. 7760, *id.*, Rep. 1993, voce *Infortuni sul lavoro*, n. 130, secondo cui il committente risponde per i danni arrecati dal fatto illecito dei suoi commessi, in virtù di vincolo di subordinazione, ancorché di carattere occasionale e temporaneo.

Secondo Cass. 24 settembre 1979, n. 4918, *id.*, Rep. 1979, voce *Responsabilità civile*, n. 128, in ipotesi di danni sofferti da trasportati su veicolo condotto da persona diversa dal proprietario, configurabile la responsabilità di quest'ultimo qualora il conducente, anche se non legato al proprietario da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, abbia agito su richiesta e per conto di costui.

La Suprema Corte ha precisato, altresì, che la responsabilità del committente per il fatto illecito del commesso, non postula uno stabile rapporto di lavoro subordinato fra i due soggetti, essendo sufficiente che il secondo abbia agito su richiesta e per conto del primo (Cass. 2 aprile 1977, n. 1255, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, n. 129); a Sezioni Unite, ha affermato che il fondamento di tale responsabilità va ricercato non già nella formale esistenza del rap-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione regolarmente notificato, Casillo Massimiliano, Casillo Luigi, Avossa Adriana convenivano dinanzi a questo Tribunale:

- Giannangeli Angela;
- la Valtur s.p.a.

Gli attori esprimevano che:

- in data 22 maggio 1992, Massimiliano Casillo veniva assunto dalla Valtur come istruttore ed animatore presso il villaggio vacanze di Pollina;
- raggiunto il villaggio vacanze, Massimiliano Casillo veniva adibito a varie mansioni di intrattenimento, nonché a varie esibizioni sportive;
- il 28 giugno 1992, nell'ambito dell'attività programmata dal villaggio, Massimiliano Casillo eseguiva una dimostrazione di scherma, in coppia con Angela Giannangeli, istruttrice di scherma presso lo stesso villaggio vacanze;
- nell'occasione, a Massimiliano Casillo veniva fornita una maschera di plastica, mentre Angela Giannangeli utilizzava un normale fioretto sportivo, in metallo;

— nel corso della dimostrazione, una stoccata di Angela Giannangeli, rompendo la maschera indossata da Massimiliano Casillo, penetrava nel bulbo oculare causandogli una lesione cerebrale;

porto di lavoro, ma in quel rapporto fattuale che si istituisce quando, per volontà del committente, il commesso esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (Cass. 15 febbraio 1978, n. 703, *id.*, 1978, I, 1187).

La responsabilità del committente è prevista da Cass. 18 ottobre 1980, n. 5611, *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 111, indipendentemente dalla permanenza dell'incarico e dalla continuità della prestazione, purché si tratti di attività svolta su richiesta e per conto del committente con vincolo di subordinazione cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza da parte del committente stesso. Il principio è pacifico e risulta già da Cass. 28 luglio 1969, n. 2879, in *Foro it.*, 1970, I, 191 e per esteso in *Resp. civ.*, 1969, II, 752, con nota di SODO, *La responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 cod. civ.*, in cui si ritiene sufficiente, al fine della sussistenza della responsabilità, l'incarico di eseguire opere nell'interesse del committente. Per la dottrina, v. riassuntivamente M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti, in Comentario Scialoja-Branca*, Bologna/Roma, 1993, 457 ss., a cui dire la preposizione è integrata dall'agire nell'interesse del committente.

Nel senso che è sufficiente che l'incombenza affidata al commesso abbia una qualsiasi relazione col rapporto di lavoro, sulla base dell'esistenza di un collegamento, ancorché occasionale, tra il fatto dannoso e gli incarichi dello stesso, v. Cass. 5 gennaio 1985, n. 20, *id.*, Rep. 1985, voce *cit.*, n. 114 (nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto la responsabilità di una casa religiosa per i danni arrecati, in un incidente stradale da un religioso economo della casa, il quale, con il consenso del direttore di questa, stava eseguendo un trasporto di favore per accompagnare alla stazione ferroviaria i parenti di un confratello che erano stati ospitati gratuitamente nell'istituto).

Cfr. altresì Trib. Monza, 13 settembre 1988, *id.*, Rep. 1990, voce *cit.*, n. 141, e, con nota di A. DASSI, *Rischio sportivo e responsabilità dell'istruttore e del circolo sportivo per il fatto del minore*, in *Resp. civ.*, 1989, 1206, secondo cui ex art. 2049, sussiste la responsabilità solidale del circolo sportivo, e dell'istruttore, in base al dovere di vigilanza e controllo ed in virtù di prestazione d'opera professionale che lega insegnante e circolo sportivo, nell'ipotesi in cui il minore subisca un evento lesivo.

ROBERTO PARDOLESI

— l'incidente cagionava a Massimiliano Casillo una gravissima compromissione dell'integrità psicofisica, pari al 100% della validità complessiva.

Concludevano pertanto chiedendo la condanna dei convenuti in solido, ai sensi degli artt. 2049 e 2050 c.c., al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali cagionati sia a Massimiliano Casillo, sia ai suoi genitori Luigi Casillo ed Adriana Avossa, rappresentati sia dalle costose cure da costoro prodigate al figlio, sia dalla sofferenza psichica e dal danno alla vita di relazione da costoro subiti in conseguenza della necessità di assistere continuamente il figlio Massimiliano.

Si costituiva regolarmente la Valtur, eccependo:

— il difetto di legittimazione passiva, per avere concluso con Angela Giannangeli un mero contratto di prestazione d'opera professionale, il che preclude l'applicabilità dell'art. 2049 c.c.;

— nel merito, l'infondatezza della domanda, per non svolgere la Valtur alcuna attività pericolosa ex art. 2050 c.c. In ogni caso, allegava che Massimiliano Casillo aveva volontariamente e liberamente deciso di tirare di scherma con Angela Giannangeli, cagionando egli stesso (o, al minimo, contribuendo a cagionare) l'evento dannoso.

Inoltre chiedeva ed otteneva dal g.i. l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, la Fondiaria, il che avveniva con atto regolarmente notificato.

Si costituiva altresì Angela Giannangeli, contestando del tutto genericamente la domanda attorea. Soltanto in comparsa conclusionale, la convenuta allegava che: a) le modalità dell'esibizione erano state decise dalla Valtur; b) l'esibizione avveniva in uno spazio ristretto ed in cattive condizioni di luce; c) Massimiliano Casillo aveva colposamente contribuito alla verifica dell'evento dannoso, indossando una maschera di plastica.

Infine, si costituiva regolarmente la Fondiaria, eccependo:

— la non indennizzabilità del sinistro, escludendo il contratto dai benefici dell'assicurazione gli istruttori del villaggio mentre svolgevano la loro attività;

— in subordine, la colpa esclusiva dell'attore Massimiliano Casillo nella causazione del danno;

— in ulteriore subordine, che la obbligazione indennitaria della Fondiaria doveva essere contenuta nei limiti del contratto di coassicurazione (40%).

Nel corso dell'istruzione venivano acquisiti documenti, assunta prova testimoniale, disposta consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore Massimiliano Casillo.

Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione all'udienza collegiale del 7 febbraio 1996.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'evento dannoso che ha dato origine al presente giudizio deve così ricostruirsi: Angela Giannangeli, nell'eseguire una esibizione di scherma rientrante nel programma delle attività offerte dalla Valtur ai propri clienti, feriva gravemente Massimiliano Casillo. L'incidente si verificava in quanto i due schermatori decidevano di adoperare l'una, un fioretto in metallo, l'altro, una maschera in plastica. L'incidente avveniva sotto lo sguardo del «caposport», dipendente Valtur, il quale commentava al microfono le esibizioni sportive.

2. Questi i dati giuridicamente salienti del fatto, i quali si desumono dalle prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruzione, tutte concordi sulle circostanze sopra indicate.

3. Così ricostruita la dinamica dell'evento, la responsabilità nella causazione dello stesso va ascritta, *pro quota*, a ciascuno dei due protagonisti. Angela Giannangeli è responsabile in quanto: a) sotto il profilo commissivo, ha con evidenza trascorso i limiti di quella che doveva restare una «esibizione» (e dunque senza foga, senza violenza, senza concitazione), in quanto il prodursi stesso dell'evento fa palese che è stata impressa all'arma una forza di penetrazione anomala ed eterodossa rispetto al fine esibizionistico; b) sotto il profilo omissivo, ha — esad istruttrice di scherma o comunque schermatrice — colposamente accettato di tirare di scherma con un avversario privo della necessaria ed idonea protezione (omettendo così di esigere le dovute misure di sicurezza).

Tuttavia anche Massimiliano Casillo ha colposamente contribuito alla verifica dell'evento, prendendo parte all'esibizione in condizioni di minorata protezione, e quindi colposamente neglignendo la necessità di assicurare la propria incolumità (art. 1227 comma 2 c.c.).

È irrilevante accertare se l'iniziativa di prendere parte all'esibizione fu assunta autonomamente da Massimiliano Casillo, ovvero se l'ordine gli fu impartito dagli organizzatori del villaggio. In tutti e due i casi, infatti, l'attore avrebbe potuto — con l'uso dell'ordinaria diligenza — avvedersi della pericolosità di quanto stava facendo, rifiutando di tirare senza protezione o pretendendo una protezione adeguata.

Per quanto attiene alla determinazione delle rispettive responsabilità, si osserva che il grado della colpa di Massimiliano Casillo è minore di quello ascrivibile ad Angela Giannangeli. Quest'ultima infatti, schermatrice e presente nel villaggio quale istruttrice di scherma, avrebbe dovuto immediatamente percepire la pericolosità insita nel tirare di scherma con un'arma in metallo, contro un avversario munito di una maschera in plastica. Questa percezione era invece esigibile in misura minore da Massimiliano Casillo, che schermatore non era e poteva ragionevolmente avere una idea meno precisa della gravità del rischio.

In virtù delle considerazioni che precedono, si stima equo determinare il grado di colpa ascrivibile ad Angela Giannangeli nella misura del 65%; quello ascrivibile a Massimiliano Casillo nella misura del 35%.

La convenuta Giannangeli va perciò condannata a risarcire il danno subito dagli attori nella indicata misura.

4. Dell'illecito commesso da Angela Giannangeli deve rispondere la Valtur, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

E infatti fuor di dubbio che: a) Angela Giannangeli svolgeva nel villaggio l'attività di istruttrice di scherma per i clienti del villaggio stesso, ed era retribuita dalla Valtur; b) l'esibizione di scherma durante la quale avvenne l'incidente rientrava nelle normali attività previste ed organizzate dalla direzione del villaggio. Pertanto è del tutto inconferente accertare se Angela Giannangeli fosse dipendente o meno della Valtur, atteso che la norma di cui all'art. 2049 c.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di lavoro dipendente, ma in tutte le ipotesi in cui

l'atto illecito è compiuto da persona inserita (anche se occasionalmente o temporaneamente) nell'organizzazione-aziendale dell'imprenditore, la quale abbia agito su richiesta, per conto o sotto la vigilanza dell'imprenditore stesso (cfr. Cass. n. 20 del 1985, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Resp. civ.*, n. 114; Cass. n. 3937 del 1986, *id.*, Rep. 1986, voce *civ.*, n. 117; Cass. n. 2994 del 1987, *id.*, Rep. 1987, voce *civ.*, n. 99; Cass. n. 3616 del 1988, *id.*, Rep. 1988, voce *civ.*, n. 113; Cass. n. 4927 del 1988, *id.*, Rep. 1988, voce *civ.*, n. 111).

Non sarà inutile aggiungere che nel caso in esame il criterio di imputazione della responsabilità alla Valtur ex art. 2049 è duplice: la Valtur infatti deve essere chiamata a rispondere non solo dell'operato di Angela Giannangeli, ma anche dell'operato del proprio dipendente addetto ai servizi sportivi il quale, presente ai fatti, ha colposamente tollerato che avesse inizio l'esibizione di scherma, omettendo di esercitare il dovuto ed esigibile controllo sulle condizioni in cui tale esibizione avveniva.

La Valtur va perciò condannata, in solido con Angela Giannangeli, al risarcimento del 65% dei danni subiti dall'attore.

5. Il danno patito da Massimiliano Casillo deve così liquidarsi:

A) danno alla persona:

risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa Massimiliano Casillo ha subito un *evento biologico*, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, consistito in: sindrome tronco cerebellare con disartria, tetraparesi spastica destra; atassia parieto-spastica con emiatrofia facciale sinistra; ptosi palpebrale e diplopia sinistra; sindrome depressiva reattiva.

Tale evento biologico si sostanzia in una *lesione della salute* così quantificata dal C.T.U.:

— 80% di invalidità permanente;

— 90 giorni di inabilità temporanea assoluta.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili.

Pertanto tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso; posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo liquidare il danno personale da questi patito come segue:

1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica, nella misura di L. 363.594.142 attuali (pari al sestuplo dell'ammontare annuo della pensione sociale moltiplicato per 80%, moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione al tasso del 4,5% con riferimento all'età della vittima al momento del sinistro (18,670), (e quindi L. 37.451.500 x 80% x 18,670), il tutto ridotto del 35% in ragione della ritenuta corresponsabilità nella causazione del sinistro;

2) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea assoluta, appare equo liquidare a Massimiliano Casillo le somme di L. 3.001.250 attuali (pari ad 1/365 del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, moltiplicato per i giorni di inabilità, e quindi L. 18.725.750 / 365 x 90), il tutto ridotto del 35% in ragione della ritenuta corresponsabilità nella causazione del sinistro;

3) Poiché l'illecito civile di cui è causa integra gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p., Massimiliano Casillo ha altresì diritto al risarcimento del danno morale sofferto.

Considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, il tipo di cure ricevute, la ritenuta corresponsabilità nella causazione del sinistro, appare equo liquidare tale danno nella misura di L. 162.500.000 attuali.

B) Danno patrimoniale:

le gravissime lesioni subite dall'attore gli precluderanno, con ogni verosimiglianza, lo svolgimento di una attività lavorativa, il che rappresenta un danno patrimoniale futuro e certo.

Per la liquidazione di tale tipo di danno deve partirsi dalla considerazione che Massimiliano Casillo, all'epoca del sinistro, era uno studente in giurisprudenza ormai prossimo alla laurea (cfr. certificato d'iscrizione, in atti). Risulta altresì che sia il padre, sia un fratello maggiore hanno abbracciato la professione forense. Deve pertanto ritenersi ex art. 2729 c.c. che Massimiliano Casillo, quando anche non avesse svolto la professione di avvocato, avrebbe comunque scelto la propria collocazione professionale nell'ambito delle attività in qualche modo legate al mondo del diritto.

Può poi ritenersi ex art. 115 c.p.c., in base all'esame degli attuali costumi sociali, condotto sulla scorta delle più accreditate risultanze statistiche, che — con l'alzarsi del tasso globale di scolarizzazione della popolazione — si eleva l'età di primo ingresso nel mondo del lavoro, con conseguente ritardo nel distacco del figlio dal nucleo familiare e nel raggiungimento della indipendenza economica, e che (secondo la comune esperienza; secondo un normale giudizio probabilistico; secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. n. 2039 del 1977, ...; n. 6651 del 1982, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Danni civili*, nn. 40, 60; n. 6026 del 1986, *id.*, Rep. 1986, voce *civ.*, n. 100) tale indipendenza sarebbe stata raggiunta in modo completo da Massimiliano Casillo all'età di 30 anni.

Ipotizzato ex art. 1226 c.c. che Massimiliano Casillo avrebbe percepito, all'inizio della sua vita lavorativa (da 30 a 65 anni) un reddito medio annuo di L. 33.600.000, può liquidarsi il danno patrimoniale da lucro cessante in L. 357.608.160 (pari al valore attuale di una rendita trentacinquennale di L. 21.840.000 annue (pari al 65% di L. 33,6 milioni), capitalizzata in base ad un coefficiente di capitalizzazione anticipata al tasso del 5%, e quindi L. 21.840.000 x 16,374).

La lettera proveniente da un terzo, ed allegata agli atti, da sola ed in mancanza di riscontri oggettivi non è prova sufficiente dell'allegata perdita di *chances*.

Al danneggiato va inoltre attribuita la somma di L. 168.119.901 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che — ove posseduta *ex tunc* — sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Tale importo è stato determinato equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:

— a base di calcolo si è assunta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;

— su tale importo si è applicato un saggio di rendimento ricavato — equitativamente — dalla media ponderata del rendimento dei titoli di stato e dal tasso degli interessi legali (9,68%);

— il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento è stato computato con decorrenza dalla data dell'illecito, per le somme dovute a titolo di inabilità temporanea assoluta e di danno morale;

— dalla cessazione della inabilità temporanea relativa per le somme dovute a titolo di invalidità permanente.

Per quanto attiene alle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, trattandosi di danno futuro, non è stato computato il lucro cessante nella forma di interessi corrispettivi.

Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento, pari a L. 1.054.823.453, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.

6. Il danno subito dagli attori Luigi Casillo ed Adriana Avossa deve così liquidarsi:

a) per le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, letta e valutata la documentazione allegata, appare equo liquidare agli attori la somma di L. 53.831.726 attuali (tale somma è stata così determinata previa sommatoria delle spese mediche documentate, detrazione del 35% in considerazione della ritenuta corresponsabilità, attualizzazione del risultato in base all'indice I.S.T.A.T. del costo della vita relativo all'epoca delle singole erogazioni).

Non è risarcibile la spesa indicata come «ricetta medica bimestrale» dell'ospedale di Innsbruck, non essendo tale documento univoco nella sua valenza probatoria, e soprattutto perché manca la prova della reiterazione bimestrale;

b) per le altre spese conseguite al sinistro sono risarcibili:

b1) le spese per trasporto in taxi, dovendosi ritenere — ex art. 2729 c.c. — che in considerazione della data (immediatezza del sinistro) e del luogo (Palermo) che tali spese siano sostenute in conseguenza diretta (art. 1223 c.c.) del sinistro, per accudire Massimiliano Casillo in ospedale; tali spese risultano ammontare a L. 758.000, che attualizzate in base all'indice I.S.T.A.T. del costo della vita relativo all'epoca delle singole erogazioni, e ridotte del 35%, risultano pari a L. 573.995. Non è risarcibile lo scontro n. 234 del 29 luglio 1992, perché non intellegibile nell'importo;

b2) le spese di spostamento da Latina (residenza degli attori) a Palermo (luogo della prima degenza dell'infortunato), dovendosi ritenere — secondo il senso comune e secondo l'ordinario sentimento della solidarietà familiare — che la necessità ed il legittimo desiderio dei familiari di assistere *in loco* il congiunto gravemente infortunato sia una conseguenza necessaria e diretta dell'illecito; tali spese ammontano a L. 1.434.000, alle quali può aggiungersi equitativamente ex art. 1226 c.c. la somma di L. 300.000, presuntivamente necessaria per gli spostamenti da Latina all'aeroporto di Roma; l'intero importo di L. 1.734.000, attualizzato in base all'indice I.S.T.A.T. del costo della vita relativo all'epoca delle singole erogazioni, e ridotto del 35%, risulta pari a L. 1.313.072. Non è risarcibile la spesa relativa al biglietto aereo del 6 agosto 1992 a nome «Salerno F.» non essendo stato precisato chi fosse il titolare del biglietto, né per quale motivo la sua presenza si sia resa necessaria;

b3) per le spese di spostamento da Latina (residenza del danneggiato) a Roma (luogo della terapia riabilitativa), letta e valutata la documentazione allegata; ritenuto per quanto concerne le spese per carburanti che tale danno non può

essere liquidato nel suo esatto ammontare, in quanto non è possibile sapere esattamente quali consumi siano ascrivibili alle cure riabilitative, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare tale danno nella misura di L. 13.000.000 attuali (pari a L. 40.000 al giorno, per 25 giorni al mese, per 20 mesi, il tutto ridotto del 35%); per le spese di accompagnamento, ritenuta attendibile la documentazione allegata, e ripetute le operazioni di riduzione del 35% e di attualizzazione del credito, indicate nei paragrafi precedenti, si stima equo liquidare la somma di L. 53.010.000.

Per quanto attiene alle spese di soggiorno in albergo, a Palermo, dal 29 giugno 1992 al 7 agosto 1992, non può ritenersi raggiunta la prova che gli attori abbiano effettivamente sostenuto tali spese. A sostegno della richiesta di risarcimento di tale voce di danno, sono state prodotte delle fatture le quali indicano come destinatario la «Valtur s.p.a. - Villaggio di Pollina»; in calce alle stesse vi è poi un timbro con l'indicazione «Hotel Villaggio Valtur - Pollina - Pagato». Questi elementi, facendo sorgere il dubbio che l'importo sia stato pagato da terzi, rendono il documento non univoco, e quindi non sufficiente per provare il danno corrispondente alla somma in esso indicata.

Nulla è dovuto a titolo di danno morale, essendo tale danno risarcibile soltanto nelle ipotesi di reato ed in favore della vittima (art. 2059 c.c.), che nella fattispecie è stata Massimiliano Casillo.

Ai danneggiati va inoltre attribuita la somma di L. 29.143.173 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che — ove posseduta *ex tunc* — sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Tale importo è stato determinato equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo i criteri indicati al capo che precede.

Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento, pari a L. 137.871.966, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.

7. La Valtur aveva concluso con la Fondiaria una polizza assicurativa della responsabilità civile. Tale polizza copriva:

a) la responsabilità civile della Valtur per i danni cagionati a terzi (art. 2.1);
b) la responsabilità civile degli istruttori della Valtur per i danni cagionati a terzi (art. 2.7.3).

La polizza copriva, in particolare, la responsabilità civile della Valtur per i danni cagionati dai propri dipendenti ad altri dipendenti (art. 2.5), a condizione che la Valtur fosse in regola con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei dipendenti (art. 7).

Nel caso in esame, è risultato dalle prove raccolte che il rapporto che legava la Valtur ai propri istruttori Giannangeli e Casillo, formalmente qualificato «prestanza d'opera professionale», in realtà mascherava un autentico rapporto di lavoro subordinato. È risultato infatti da tutte le deposizioni raccolte che:

— l'attività degli istruttori era obbligatoria;
— gli istruttori dovevano obbligatoriamente sottoporre al vaglio del «caposport» le modalità operative con le quali intendevano svolgere le esibizioni;
— il «caposport» fissava autonomamente l'ordine di presentazione delle varie esibizioni;

- gli orari delle lezioni sportive erano fissati dal capovillaggio;
- ogni settimana si tenevano riunioni operative in cui capovillaggio e caposport fissavano agli istruttori ed agli animatori le direttive di massima del loro lavoro;
- gli istruttori dovevano adattarsi a «fare un po' di tutto» (cfr. teste Battistuti).

La collazione organica di questi elementi induce a ritenere che agli istruttori non era lasciata se non una autonomia ridotta, del tutto conciliabile col rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva, invece, è che gli istruttori non avevano né la disponibilità dei mezzi (fornita dalla Valtur), né — soprattutto — la facoltà di determinare autonomamente cadenza ed orari delle lezioni: una apparente prestazione d'opera, quindi, ma in realtà un rapporto di subordinazione.

Così qualificato il rapporto, e non avendo la Valtur fornito la prova di avere adempiuto alla prescrizione di cui al testo unico n. 1124 del 1965, deve rigettarsi la domanda di manleva come formulata nei confronti della Fondiaria.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna Giannangeli Angela e la Valtur s.p.a., in solido, al pagamento in favore di Casillo Massimiliano della somma di L. 1.054.823.453, oltre interessi come in motivazione;
- condanna Giannangeli Angela e la Valtur s.p.a., in solido, al pagamento in favore di Casillo Luigi e Avossa Adriana della somma di L. 137.871.966, oltre interessi come in motivazione;
- condanna Giannangeli Angela e la Valtur s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Casillo Massimiliano, Casillo Luigi e Avossa Adriana delle spese del presente giudizio, (Omissis);
- rigetta la domanda come proposta da Valtur s.p.a. nei confronti di Fondiaria s.p.a.;
- condanna Valtur s.p.a. alla rifusione in favore di Fondiaria s.p.a. delle spese del presente giudizio. (Omissis).

TRIBUNALE DI SONDRIO, sentenza 20 aprile 1996 - Pres. PACI - Est. FANFARILLO - Palmisano (avv. Porta, Ingino) c. Colturi (avv. La Carta), soc. R.A.S. (avv. Buonsanto).

Responsabilità civile — Maneggio — Noleggio di cavallo — Danni da caduta — Titolare del maneggio — Presunzione di responsabilità — Attività pericolose — Custodia di animali — Esclusione — Condizioni (c.c., artt. 2043, 2050, 2052).

Il cliente dell'albergo che, aderendo all'iniziativa promossa dall'albergatore, partecipa ad una «gita a cavallo» noleggiando un cavallo presso un maneggio, ove riporti danni alla persona a seguito di caduta dall'animale avvenuta nel corso della cavalcata, non può richiedere il relativo risarcimento invocando le presunzioni di responsabilità — ex artt. 2052 o 2050 c.c. —

del titolare del maneggio, dovendo al contrario fornire la prova della responsabilità di quest'ultimo secondo la norma generale ex art. 2043 c.c. (1).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con comparsa di riassunzione notificata il 21 ottobre 1992 Palmisano Giuseppe, premesso: che con atto di citazione notifi-

(1) Lineare decisione, che fa giustizia in pochissime pagine di affannosi dibattiti sulla responsabilità del gestore del maneggio (volta a volta considerato esercente di attività pericolose, ovvero proprietario degli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività di maneggio — e come tale responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. — l'ultima sintesi in materia è offerta da M. CAPRICCI, *La gestione del maneggio e la responsabilità civile*, in *Nuova giur. civ.*, 1995, I, 401) median-
te un'analisi puntuale dei rapporti contrattuali su cui si fondava, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, la disponibilità del cavallo da parte del danneggiato. Verificato, attraverso le prove offerte dalle parti in causa, che l'improvvisato cavaliere di turno non aveva concordato alcuna attività d'insegnamento o di assistenza nel governo degli equini, più semplicemente limitandosi al noleggio di un cavallo (sicché, deduce correttamente la sentenza, conoscendo la natura dell'animale che andava a noleggiare se ne assumeva il rischio connesso al relativo uso come mezzo di locomozione), ha avuto giuoco facile il Collegio lombardo nel negare l'applicabilità del regime di presunzione di responsabilità ex artt. 2050 e/o 2052 c.c.; sicché, mancando la prova positiva di un fatto colposo ascrivibile al titolare del maneggio (che avesse accusato i danni lamentati dall'attore), la domanda di risarcimento proposta è stata rigettata.

La soluzione indicata dalla sentenza che si riporta è esattamente conforme al *decisum* di Trib. Asti, 31 dicembre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 746, con nota di G. CATALANO (cui si rinvia — unitamente al più ampio contributo *Vecchio e nuovo sull'art. 2050 c.c. (ritorno a cadute da cavallo e responsabilità civile)*, *ibid.*, 686, spec. 728 ss. — per una dozzina rassegna del quadro giurisprudenziale, civile e penale, in tema di responsabilità nell'esercizio di attività equestri), relativa ad un'ipotesi in fatto assai vicina a quella esaminata dall'odierna pronuncia (il collegio astigiano aveva giudicato della domanda di risarcimento proposta da un cliente di un villaggio vacanze, che aveva anch'essa preso a noleggio, presso il maneggio esistente all'interno del villaggio, un cavallo per effettuare una «passeggiata» in compagnia di altri clienti della struttura alberghiera, senza richiedere l'ausilio del personale del maneggio né l'esecuzione di attività d'istruzione).

Sul regime di responsabilità gravante sul gestore del maneggio, per i fatti illeciti verificatisi in relazione diretta con l'attività di esercitazioni ed addestramento all'equitazione, v. da ultimo Cass. 11 febbraio 1994, n. 1380, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1732 (annotata da V. SANTARSIERE, *Responsabilità per i danni subiti dagli utenti di maneggio*, in *Nuovo dir.*, 1994, 811, e da G. CATALANO, in questa *Rivista*, 1994, 674), che ha ribadito d'un lato l'applicabilità della presunzione dettata dall'art. 2052 c.c. nei confronti sia del gestore del maneggio sia del proprietario dell'animale che abbia cagionato danni, dall'altro la normale esclusione di operatività del più rigoroso regime previsto dall'art. 2050 c.c. (ritenendo che lo stesso vada riservato alle ipotesi in cui l'attività di maneggio venga condotta nei confronti di persone che, per inesperienza della pratica o per particolari condizioni di età, siano da considerare principianti; per un orientamento diretto ad un'interpretazione maggiormente estensiva dell'attività di maneggio come attività pericolosa cfr. Pret. Piacenza, 13 gennaio 1994, in *Informazione prev.*, 1994, 122; Pret. Vercelli, 18 aprile 1994, *ibid.*, 906; App. Perugia, 18 dicembre 1992 e Trib. Terni, 22 febbraio 1993, in *Rass. giur. umbra*, 1993, 1, con nota di D. MENICUCCI, *Attività pericolose e gestione di circoli ippici*).

Sul contenuto della presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. e sull'individuazione del soggetto su cui grava il relativo onere probatorio cfr., da ultimo, S. BALZARETTI, *La responsabilità per il danno cagionato da animali*, in *Resp. civ.*, 1995, 468; in giurisprudenza, nel senso che